

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Energivori?
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Tax credit

Alle imprese energivore potrà essere riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta del 20% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. Lo prevede un emendamento presentato alla sesta Commissione Finanze del Senato (sen. Bergesio e Potenti della Lega) al decreto legge n. 38/2026 (D.l. fiscale) in corso di conversione in legge, al fine di calmierare i maggiori costi energetici a carico delle imprese del settore siderurgico, cartario, chimico e farmaceutico, alimentare, meccanico, mezzi di trasporto, tessile e abbigliamento, minerali non metalliferi (vetro, cemento, ceramica, piastrelle) dovuti alle persistenti tensioni geopolitiche e dei conseguenti effetti di incremento e volatilità dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali.

Se l'emendamento verrà approvato il riconoscimento del bonus è previsto per l'anno 2026 fino ad un massimo di spesa di euro 30 milioni di euro. L'agevolazione potrà riguardare anche la spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese beneficia-

rie e dalle stesse autoconsumata nel periodo di riferimento per il quale è riconosciuto il contributo.

Va ricordato che l'energia elettrica prodotta dalle imprese e autoconsumata direttamente (che permette di non farsi carico dei costi relativi alle componenti variabili di trasporto, dispacciamento, oneri di sistema, oltre ad abbattere imposte e Iva) rappresenta una quota crescente del mix energetico italiano, favorita dallo sviluppo di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Il credito d'imposta previsto dall'emendamento potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Bruno Pagamici

— © Riproduzione riservata — ■

